

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 58

(Modifiche alla legge regionale 2/2002)

1.

(ABROGATO)

2. Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.(1)

3. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, possiedono i requisiti di legge richiesti per l'intera durata della concessione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico ricreative; l'ente concedente verifica con cadenza annuale la permanenza del possesso dei requisiti.

4.

(ABROGATO)

5.

(ABROGATO)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 2, L. R. 13/2009

2 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010

3 Comma 2 ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dall'art. 36, comma 2, L.R. 13/2009 a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 233/2010.

4 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016

5 Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016